

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Luca Fiormonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

Sul reclamo presentato da ASD Oikos Fossombrone avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 17.02.2021

**Premesso che**

- 1) In data 18.02.2021 la ASD OIKOS Fossombrone presentava reclamo avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale che aveva comminato la squalifica di un mese, dal 18.02.2021 al 18.03.2021, all'atleta Cesare Carbonari ed al tecnico Massimo Ansuini, ex art. 61 comma 5 lettera b del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- 2) il Giudice Sportivo Nazionale aveva comminato la sanzione ai sensi dell'art. 61 comma 3 lettera o del Regolamento di Giustizia e Disciplina in quanto entrambi i tesserati si rivolgevano al direttore dell'incontro con termini ed atteggiamenti irrispettosi;
- 3) nel reclamo ASD Oikos Fossombrone chiedeva che venissero riviste le condotte dei suoi due tesserati e quindi annullate le sanzioni.

**Motivi**

Il ricorso della ASD Oikos Fossombrone è in parte fondato e viene quindi parzialmente accolto.

Quanto al giocatore Cesare Carbonari, ammonito in campo per aver risposto con una risata ironica e sarcastica ad una decisione arbitrale, la Scrivente Corte non concorda con il Giudice Sportivo Nazionale nella scelta di applicare al caso la fattispecie prevista dall'art. 61 comma 3 lettera o del Regolamento di Giustizia e Disciplina con

conseguente misura ex art. 61 comma 5 lettera b. Appare infatti più conforme alla condotta dell'atleta la fattispecie ex art. 61 comma 3 lettera a "contegno poco riguar- doso ed irrispettoso" con conseguente misura sanzionatoria ex art. 61 comma 5 lette- ra a "in caso di prima infrazione con l'ammonizione".

Bene ha fatto, quindi, l'arbitro ad ammonire il Carbonari sul terreno di gioco; non altrettanto, invece, il Giudice Sportivo Nazionale ad aggiungere la squalifica di un mese, ex. art. 61 comma 3 lettera o, ravvedendo nella condotta, invece, un "compor- tamento offensivo ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara".

**P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo presentato da ASD Oikos Fossombrone ed in parziale riforma della sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 17.02.2021 annulla la squalifica fino al 18.03.2021 a carico dell'atleta Cesare Carbonari.

Con atto separato dispone il prosieguo del procedimento per valutare la posizione del Tecnico Massimo Ansuini.

Dispone la restituzione del contributo versato dalla reclamante ASD Oikos Fossom- brone.


Si trasmette la decisione alla Segreteria per i provvedimenti del caso.

Roma, 26.02.2021

La Corte Federale D'Appello


Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente



Avv. Luca Fiormonte

Vice Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Componente estensore

